

COMUNE DI CAMPO LIGURE

Provincia di Genova

C.a.p. 16013 - Piazza Matteotti, 3 - Tel. (010) 92.10.03 - Fax 92.09.63 C.F. e P. I.V.A. 00867140105

COPIA

Deliberazione N. 11 Seduta del 23-01-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Piano Azioni Positive periodo 2023/2025 ex art. 48 D.lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", a norma dell' art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246

L'anno duemilaventitre addì ventitre del mese di gennaio in Campo Ligure, nella sede municipale alle ore 21:00, convocata nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	prese	enti/assenti
Oliveri Giovanni	SINDACO	Presente in videoconferenza
PIZZORNI GIORGIO	VICE SINDACO	Presente in videoconferenza
PONTE ALBERTA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
LEONCINI ANDREA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
TOLOMEO DEBORAH	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
	TOTALI	5 0

Assume la presidenza il Giovanni Oliveri - SINDACO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Alessandro Ardito - Presente in videoconferenza

IL PRESIDENTE

Constatata la legalita' dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che, in ossequio alla normativa di cui al Decreto Legislativo n. 198 del 2006, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246" le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici non economi devono progettare ed attuare i Piani azioni positive, mirati a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne nel lavoro;

VISTO l'art. 48 del suddetto D.lgs. n. 198/2006 avente ad oggetto "azioni positive nelle Pubbliche Amministrazioni (Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 196 articolo 7 comma 5) che così recita: "ai sensi degli articoli 1, comma 1, lett. c, 7, comma 1 e 57, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'art. 42 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ovvero in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all'art. 10 e la consigliera o il consigliere nazionale di parità ovvero il Comitato per le Pari Opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive tendenti ad assicurare nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti Piani, fra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nella attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi. A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione. I piani di cui al presente articolo hanno durata triennale."

RICHIAMATA la direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme ed Innovazioni nella P.A. con il Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche", richiamando la direttive del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE, indica come sia importante il ruolo che le amministrazioni pubbliche ricoprono nello svolgere un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione e dell'attuazione del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale;

CONSIDERATO che:

- i in caso di mancato adempimento, il sopra citato Decreto Legislativo n. 198/2006, prevede la sanzione di cui all'art. 6 comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e pertanto l'impossibilità di procedere ad assunzioni di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;
- ï l'adozione del Piano delle azioni positive (cd. P.A.P.) non deve essere solo un formale adempimento, bensì uno strumento concreto creato su misura per l'Ente che ne rispecchi la realtà e ne persegua gli obiettivi proposti in termini positivi;

PRESA VISIONE del documento Piano azioni positive per il triennio 2023/2025 e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

VISTO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

RITENUTO pleonastico acquisire il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 da parte del Responsabile del servizio Finanziario in quanto l'oggetto della presente deliberazione, oltre a non comportare alcun impegno di spesa o diminuzione di entrata sul bilancio dell'Ente, non produce nessun altro riflesso indiretto sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica riportato in calce alla presente deliberazione;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO lo Statuto comunale

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- ï DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;
- ï DI APPROVARE il Piano delle azioni positive per le Pari Opportunità per il triennio 2023/2025, redatto ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo n. 198 del 2006, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246" che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- ï DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta di per sè alcun onere di spesa a carico dell'Ente;
- ï DI TRASMETTERE lo schema di piano alla RSU di ente ed alla Consigliera Regionale di Parità;
- i DI PUBBLICARE la presente deliberazione per almeno quindici giorni all'Albo Pretorio Comunale;
- ï DI DICHIARARE con separata e conforme votazione, resa ai sensi dell'art. 134, comma 4, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATO SUB A)

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO

Oggetto: Approvazione Piano Azioni Positive periodo 2023/2025 ex art. 48 D.lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", a norma dell' art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarità Tecnica (1° comma, art. 49, D.lgs. 18.08.2000, n. 267)

VISTO: Si esprime parere Favorevole

Data 23-01-2023 F.to Dott. Ardito Alessandro

Letto, approvato e sottoscritto:					
IL SINDACO F.to Giovanni Oliveri	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Alessandro Ardito				
Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 10-02-2023 Addì 10-02-2023					
	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Alessandro Ardito				
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'					
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 					
□ E' stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000 Addì 23-01-2023					
	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Alessandro Ardito				
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.					

Addì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Alessandro Ardito



Comune di Campo Ligure

Città Metropolitana di Genova

Piano Azioni Positive periodo 2023/2025 ex art. 48 D.lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246".

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- Legge 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro".
- D.lgs. 23 maggio 2000, n. 196 recante "Disciplina dell'attività delle Consigliere e dei Consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'art. 47 della legge 17 maggio 1999,

 n. 144".
- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"
- D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
- D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246".
- Direttiva Ministri per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e per le Pari Opportunità 23 maggio 2007 recante "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche".
- D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- Legge 4 novembre 2010, n. 183 art. 21 recante "Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche".
- Direttiva Ministri per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e per le Pari Opportunità 4 marzo 2011 recante "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia

per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21 legge 4 novembre 2010, n. 183).

- Legge 23 novembre 2012, n. 215, recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali.
 Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche
- Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale delle amministrazioni pubbliche (nello specifico CCNL Comparto Regioni Autonomie locali 14/09/2000 art. 19).

PREMESSA

Il D.lgs. 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle Pari opportunità" accorpa in un unico testo le disposizioni di cui alla legge n. 125/1991 ed al D.lgs. n. 196/2000 e, all'art. 48, prevede che: "Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1,e 57, comma 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'art. 42 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ovvero, in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse, sentito inoltre in relazione alla sfera operativa della rispettiva attività, il Comitato di cui all'art.10, e la Consigliera o il Consigliere nazionale di parità, ovvero il Comitato per le Pari Opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo e la Consigliera o il Consigliere di parità territorialmente competente, predispongono piani di azione positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, tra l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'art.42 comma 2 lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussista un divario tra generi non inferiore a due terzi.... Omissis.... Ι Piani di articolo cui al presente hanno durata triennale (...)". La formulazione del piano azioni positive per il triennio per il triennio in corso terrà conto dell'esito positivo, sotto il profilo dell'efficacia e dell'idoneità alla concreta attuazione delle pari opportunità, dei principi legislativi in materia e dei più recenti orientamenti espressi dagli organismi di controllo, gestione, monitoraggio, nonché dalle più rilevanti pronunce della magistratura. La formulazione del piano terrà conto, inoltre, della struttura organizzativa del Comune che è limitatissima; difatti, la situazione del personale in servizio, alla data del 31/12/2022 è la seguente:

	Figure	Personale di ruolo non	Personale in	Totale
	dirigenziali	dirigenziale	convenzione o	
			comando, a tempo	
			determinato, a titolo	
			di collaborazione	
Uomini	1	5		6
Donne		7	2	9
Totale	1	12	2	15

Per quanto riguarda gli organi elettivi comunali, si ravvisa la predetta situazione:

Sindaco: uomo

Consiglieri: n. 4 donne - n. 8 uomini Assessori : n. 2 uomini – n. 2 donne.

In proposito, l'ente essendo inferiore ai 5.000 abitanti non è obbligato al riequilibrio di genere negli organi, elettivi, previsto dalla recente legge n. 215/2012 recante "Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni". Detta legge, all'art. 1 comma 2, impone l'obbligo di adeguare lo Statuto e i Regolamenti del Comune alle disposizioni di cui all'art. 6 del TUEL: tale articolo 6, al comma 3, è stato modificato nel senso che la parola "promuovere" è stata sostituita dalla parola "garantire", con ciò significando che alle mere affermazioni di principio si sostituiscano previsioni più concretamente applicabili. Il Comune di Campo Ligure dovrà pertanto provvedere ad adeguare in tal senso il testo statutario con specifiche disposizioni.

Nonostante l'Ente non sia obbligato dalla Legge, la composizione degli Organi Istituzionali eletti nelle ultime elezioni sostanzialmente rispetta la presenza di genere, dato che entrambi i gruppi consiliari hanno almeno un'unità di genere femminile. Inoltre l'Ente ha già adeguato il proprio Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, all'art. 50, relativo alla Commissione Esaminatrice dei concorsi pubblici, che, al comma 5, prevede: "Nessun genere può essere 2/3 *terzi*)....." rappresentato in misura superiore ai (due Il Comune è invece obbligato a rispettare le prescrizioni date dal comma 137 art. 1 della legge n. 56/2014 che "nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico."

PIANO AZIONI POSITIVE 2023/2025

Nel corso del triennio gli obiettivi del Piano, sono:

Obiettivo 1. Formare e promuovere il ruolo e le attività del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

Obiettivo 2. Garantire il benessere dei lavoratori attraverso la tutela dai fenomeni di molestie - mobbing e dalle discriminazioni.

Obiettivo 3. Garantire il diritto dei lavoratori ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e caratterizzato da relazioni interpersonali improntate al rispetto della persona ed alla correttezza dei comportamenti

Obiettivo 4. Promuovere le pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale e nelle commissioni di concorso e selezione e in materia di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale, in relazione al ruolo ricoperto.

Obiettivo 5. Facilitare l'utilizzo di forme di flessibilità orarie od altri strumenti finalizzati al superamento di specifiche situazioni di disagio e per meglio conciliare le esigenze di lavoro con quelle di vita e di famiglia.

Obiettivo 6. Promuovere la comunicazione e la diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità.

Viste le dimensioni dell'ente si cercherà di promuovere le azioni in forma associata con le forme associative partecipate e con comuni limitrofi di maggiori dimensioni.

AZIONI POSITIVE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI:

Azione 1: Costituzione e promozione del Comitato Unico di Garanzia (CUG), per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere dei lavoratori e la tutela contro le discriminazioni", in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt. 1, 7 e 57 del D.Lgs. 165/2001, ponendo in essere ogni azione necessaria a favorirne (obiettivo 1)

Azione 2: tutela dalle molestie e discriminazioni (obiettivo 2) mediante verifiche sul posto di lavoro situazioni conflittuali determinate da pressioni o molestie sessuali, casi di mobbing, atteggiamenti miranti ad avvilire il dipendente, anche in forma velata ed indiretta, atti vessatori correlati alla sfera privata del lavoratore o della lavoratrice sotto forma di discriminazioni. Tali finalità verranno realizzate attraverso le seguenti azioni:

- segnalazioni al Comitato Unico di Garanzia da parte del dipendente relative a casi di mobbing, molestie o discriminazioni in genere;
- interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche-mobbing.

Azione 3: tutela del benessere organizzativo ed individuale (obiettivo 3) mediante accrescimento del ruolo e delle competenze delle persone dell'Ente, monitoraggio sullo stato di benessere

collettivo ed individuale, e sullo stato di eventuale malessere lavorativo nell'Ente, formazione di base sui vari temi legati al benessere organizzativo ed individuale, prevenzione dello stress da lavoro correlato ed individuazione di azioni di miglioramento;

Azione 4: promozione delle pari opportunità (obiettivo 4) con impegno a rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità nel lavoro e nell'accesso allo stesso, assicurando la formazione e l'aggiornamento di tutto il personale, senza discriminazione di genere e di livello professionale;

- l'adozione di criteri di valorizzazione delle differenze di genere all'interno dell'organizzazione del lavoro attraverso la formazione e la conoscenza delle potenzialità e professionalità presenti nell'Ente;
- particolare attenzione al reinserimento del personale assente per lungo tempo, prevedendo speciali forme di accompagnamento che migliorino i flussi informativi tra lavoratori ed Ente nel momento del rientro, al fine di mantenere le competenze ad un livello costante;
- obbligo di garantire pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso al lavoro dichiarando espressamente tale principio nei bandi di selezione;

Azione 5: conciliazione e flessibilità (obiettivo 5) cercando di favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità professionali e familiari, attraverso la flessibilità di orario e di organizzazione del lavoro, nell'ottica appunto della conciliazione dei tempi vita/lavoro compatibilmente con le esigenze di servizio. In presenza di particolari necessità di tipo familiare o personale queste verranno valutate nel rispetto di un equilibrio fra le esigenze dell'Amministrazione e le richieste dei dipendenti . Ferma restando la disciplina dei CCNL, si cercherà di individuare tipologie flessibili dell'orario di lavoro che consentano di conciliare l'attività lavorativa delle donne con gli impegni di carattere familiare.

Azione 6: informazione e comunicazione (obiettivo 6), volta ad aumentare la consapevolezza del personale dipendente e della collettività sulla tematica delle pari opportunità e di genere, attraverso: -programmazione di incontri di sensibilizzazione e informazione rivolti ai Responsabili di Area sul tema delle pari opportunità.

- -informazione e sensibilizzazione del personale dipendente sulle tematiche delle pari opportunità, attraverso incontri formativi per i dipendenti sui temi della comunicazione, dell'autostima, sulla consapevolezza delle possibilità di reciproco arricchimento derivanti dalle differenze di genere per migliorare la qualità della vita all'interno del luogo di lavoro;
- Informazione ai cittadini attraverso la pubblicazione di normative, di disposizioni e di novità sul tema delle pari opportunità, nonché del presente Piano sul sito internet del Comune, per accrescere la consapevolezza nella comunità e promuovere una cooperazione intelligente tra ente e popolazione femminile.

DURATA DEL PIANO

Il presente Piano ha durata triennale (periodo 2023/2025). In attesa della nomina del Comitato Unico di Garanzia di cui all'art. 57 del D. Lgs. 31.3.2001, n. 165 come modificato dall'art. 21 della legge 4.11.2010, n. 183 il Piano diviene esecutivo decorsi 20 giorni dalla trasmissione alle organizzazioni sindacali di categoria (tramite le RSU). Nel periodo di vigenza sarà effettuato il monitoraggio dell'efficacia delle azioni adottate, raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente, anche sulla base delle proposte formulate dall'istituendo Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, in modo da poter procedere, annualmente, se necessario, e, comunque, al termine del triennio, ad un adeguato aggiornamento. Lo scopo è infatti quello di rendere il presente documento uno strumento dinamico e pienamente efficace nel raggiungimento degli obiettivi previsti.

PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE

Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, sarà trasmesso alla Consigliera Regionale di parità; sarà, inoltre, reso disponibile per tutti i dipendenti, di ruolo ed in convenzione, del Comune di Campo Ligure. Nel periodo di vigenza, presso l'ufficio di segreteria comunale, saranno raccolti pareri, osservazioni, suggerimenti e possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente in modo da poter procedere, alla scadenza, ad un aggiornamento adeguato e condiviso.

Campo Ligure lì 18 gennaio 2023